



Asl5

Sistema Sanitario Regione Liguria

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE LIGURIA
Azienda Sociosanitaria Ligure 5
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
S.C. Programmazione e Gestione Acquisti,
Gestione Magazzino Economico

Indirizzo: Via Fazio 30-19121 La Spezia

Tel: 0187/534370

e-mail: marco.lugli@asl5.liguria.it

Pec: protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it
Responsabile Unico del Progetto: Dott. Marco Lugli
e-mail: marco.lugli@asl5.liguria.it

Prot.n. 48860 del 5/11/2024

OGGETTO APPALTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 76 COMMA 2 LETT., B) SUB 2 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN ANALIZZATORE DI MASSA IBRIDO TRIPLO/QUADRUPLO A TRAPPOLA IONICA LINEARE, NECESSARIO ALL'S.S.D. TOSSICOLOGIA, PER UN PERIODO DI 72 MESI.

CIG B4104D40CE

L'Appalto concerne la fornitura di un analizzatore di massa ibrido triplo quadrupolo a trappola ionica lineare, sistema LCMS 6500+ QTRAP completo di UHPLC ExionLC serie AE (1000 Bar) che include pompa binaria, autocampionatore termostato e forno colonne comprensiva di garanzia per 72 mesi, per il Laboratorio di Tossicologia dello Stabilimento Ospedaliero di Sarzana.

PREMESSE E INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'Azienda Sociosanitaria Ligure 5 (nel seguito ASL5), in qualità di Stazione Appaltante, intende avviare procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. b) sub 2 del D.Lgs. 36/2023, invitando Codesto Spettabile Operatore Economico a presentare offerta entro e non oltre il termine perentorio del giorno **29/11/2024 ore 12:00**.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica di proprietà di ARIA S.p.a. denominata "Sintel" ai sensi della L.R. n.33/2007, accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it.

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio del minor prezzo previa idoneità.

Il presente invito a produrre offerta non vincola in alcun modo la stazione appaltante che, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di sospendere, annullare o revocare la procedura di gara in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all'aggiudicazione provvisoria, senza che i candidati o concorrenti abbiano con ciò nulla da pretendere.

1. RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Il **Responsabile Unico del Progetto**, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il Dott. Marco Lugli, Direttore della S.C. Programmazione Gestione Acquisti gestione Magazzino Economico, email: marco.lugli@asl5.liguria.it.

2. UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un sistema di intermediazione telematica di proprietà di A.R.I.A. spa, denominato "Sintel" (di seguito per brevità anche solo "Sistema" e/o "Sintel" e/o "Piattaforma"), il cui accesso è consentito dal seguente link: www.ariaspa.it, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto del principio di fiducia di cui all'art. 2 del Codice e dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176 comma 2 del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni
- standardizzazione dei documenti
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del codice civile
- comportamento secondo correttezza ai sensi dell'art. 1175 del codice civile
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma.

Asl5, non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamenti, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dall'operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare di gara ed a quanto previsto nel Documento "Modalità tecniche di utilizzo SINTEL" allegato al presente Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale dove sono parimenti accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

3. COMUNICAZIONI/CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti formali, da inoltrare esclusivamente per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" e l'indirizzo PEC dichiarato dall'Impresa al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del proprio profilo registrato) **entro il 11/11/2024 ore 12:00.**

I chiarimenti che perverranno successivamente al termine indicato non verranno presi in considerazione.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima ed in formato elettronico, firmato digitalmente, attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma Sintel, nell'Interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Si precisa inoltre che non sarà fornita alcun tipo di informazione telefonica né da parte del RUP, né da parte del referente della procedura. Si precisa che verranno considerati validi, unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel "Comunicazioni della procedura". In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, SUAR non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi. Le risposte saranno fornite in forma scritta attraverso il medesimo canale. Eventuali integrazioni alla documentazione sono rese disponibili attraverso la funzionalità "Documentazione di gara" presente sulla piattaforma Sintel nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura. Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo all'indirizzo PEC: protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it.

Salvo quanto disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l'utilizzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

4. IMPORTO/DURATA FORNITURA

L'importo annuo a base di gara non superabile ammonta ad Euro 76.632,00 iva esclusa di cui Euro 2.232,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. La durata del contratto di noleggio è di 72 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto la cui efficacia è subordinata dall'invio dell'ordine elettronico di fornitura tramite il canale NSO.

5. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, ("circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea"), si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, tale da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto i prezzi possono essere aggiornati, su istanza di parte, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice.

L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso un anno dall'inizio di validità ed efficacia del Contratto. In caso di revisione chiesta dal Fornitore l'adeguamento decorre dalla data di presentazione della relativa istanza.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata a cura dall'operatore economico aggiudicatario, pena decadenza, all'inizio di ogni anno.

6. CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

Per le caratteristiche tecniche, dell'analizzatore di Massa ibrido a Triplo Quadrupolo – Trappola Ionica Lineare, completo di UHPLC ExionLC serie AE (1000 Bar) si rinvia a quanto descritto nel CAPITOLATO TECNICO di gara.

La fornitura offerta dovrà comprendere anche la garanzia e l'assistenza nonché la formazione del personale addetto all'uso dell'attrezzatura ai fini dell'istruzione al suo corretto utilizzo, così come meglio dettagliato nel CAPITOLATO TECNICO di gara.

7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPAZIONE

Si rimanda alla Parte III - Titolo II del D.Lgs. 36/2023, art. 65 e seguenti.

8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

9. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

9.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

9.2 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 9.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

9.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 9.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

10. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui sopra e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 8 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

11. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del non può essere subappaltata la quota parte maggioritaria del servizio prevalente oggetto del contratto.

Il subappalto a cascata è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

12. GARANZIA PROVVISORIA

Non prevista.

13. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo si rende necessario in quanto strumentale a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi funzionale alla miglior valutazione dei servizi da effettuare.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro il giorno **11/11/2024 ore 12:00** tramite la Piattaforma Sintel mediante l'utilizzo della funzione "Comunicazioni Procedura" e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC (cfr, art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 (pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>). Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta redatta in lingua italiana deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio del 29/11/2024 ore 12:00 pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

15.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo del Sistema dovrà avvenire, collegandosi al sito internet www.ariaspa.it, accedendo alla piattaforma "Sintel" ed individuando la procedura in oggetto.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica
- C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta vincola il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 0 del presente bando.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e

ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 0 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di un termine compreso fra 5 e 10 giorni (solari e consecutivi), in ragione del tipo di carenza/irregolarità oggetto del soccorso, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di termine assegnato (compreso fra 5 e 10 giorni solari e consecutivi in ragione del grado di approfondimento e complessità dell'oggetto della richiesta). I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

17. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico con riferimento alla documentazione amministrativa, utilizza la Piattaforma Sintel per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) **DGUE response (file xml)**
- 2) **Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)**
- 3) **Patto di integrità firmato digitalmente (all.A)**
- 4) **DURC dell'impresa**
- 5) **Attestato di avvenuto sopralluogo (all.B)**

17.1 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

17.2 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

18. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma SINTEL pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) **relazione tecnica del servizio offerto;**
- b) **offerta tecnica senza prezzi (ALL. C);**
- c) **ALLEGATO D;**
- d) **in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;**

L'operatore economico, ove lo ritenga opportuno, allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente in tal caso allega:

- una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.
- una copia firmata della relazione tecnica non oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

19. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico pena l'esclusione dalla gara, inserisce la documentazione economica nella Piattaforma SINTEL.

L'offerta economica firmata (ALLEGATO E) deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- A) nell'apposito campo "**Offerta economica**" pena l'esclusione, il **valore complessivo ANNUO offerto** – espresso in Euro, IVA esclusa, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere utilizzato alcun separatore delle migliaia) - comprensivo dell'importo dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico;
- B) indicare a Sistema, nell'apposito campo "**di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico**", pena l'esclusione, i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- C) indicare a Sistema, nell'apposito campo "**di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza**", pena l'esclusione, il valore dei costi della sicurezza derivanti da "interferenze" quantificati dalla stazione appaltante in € 0,00

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

20.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, previa idoneità della offerta presentata.

21.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Stazione appaltante prima di predisporre la proposta di aggiudicazione valuterà la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia dell'anomalia ai sensi dell'art.54, comma 2 del D.Lgs. n.36/2023 calcolata ai sensi del metodo previsto nell'allegato II.2.

22.REDAZIONE DEL DUVRI

Secondo quanto previsto dall'Art. 26 co. 3 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., dovrà essere redatto da parte del committente, in collaborazione con l'aggiudicatario dell'appalto per le sezioni di competenza, il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti; tale documento è parte integrante del contratto di appalto e deve essere adeguato in funzione dei servizi resi. All'interno del documento verranno definiti i costi relativi alla gestione delle possibili interferenze derivanti dall'esecuzione dell'appalto.

Restano in essere gli obblighi di cooperazione e coordinamento tra i soggetti interessati, da attuarsi mediante riunioni di coordinamento preliminari ed in fase di esecuzione e/o modifica dei servizi resi.

Il primo incontro sarà da effettuarsi preliminarmente alla redazione del DUVRI, presso la sede di ASL5, alla presenza dei rispettivi R.S.P.P., del RUP e del DEC della procedura. La data sarà concordata tra le parti alla prima data utile successiva all'aggiudicazione.

23 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E AGGIUDICAZIONE PROCEDURA

Operando attraverso il Sistema Sintel, il RUP, svolgerà le seguenti attività:

- verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta;
- apertura e verifica della Documentazione amministrativa
- verifica la conformità della documentazione tecnica presentata e la sua idoneità
- apertura e valutazione dell'offerta economica.

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione che diverrà efficace ai sensi dell'art. 17 Dlgs 36/2023, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti (FVOE). Qualora l'offerta non risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 giorni dalla loro adozione.

24 GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula della Contratto l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 117 del Codice, una garanzia definitiva a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto nonché dell'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale disposta in danno dell'esecutore.

L'ammontare della garanzia è pari al 10% dell'importo della Contratto, salvi gli abbattimenti di legge.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fidejussione secondo le modalità di cui all'art. 106, commi 2 e 3, del Codice.

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2006 e ss.mm.ii. le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste devono essere conformi agli Schemi tipo approvati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con decreto di concerto con il MIT e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria.

25 PENALI IN CASO DI RITARDO

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal Capitolato tecnico di gara, e per ogni caso di carente o incompleta esecuzione della fornitura sono previste le seguenti penali.

Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, in misura giornaliera, variabili a seconda della gravità del caso da un minimo dello 0,3 per mille del valore dell'intera fornitura ad un massimo dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso le penali non supereranno, complessivamente il 10% di ammontare netto contrattuale. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, avverso la quale la ditta avrà la facoltà di presentare e sue controdeduzioni entro 3 giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.Lgs. n.36/2003. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dell'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte ha la facoltà di risolvere il contratto.

27 RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno 20 giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n.36/2003 e del relativo allegato III4.

28 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una

commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

29.CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione nella sezione *"Amministrazione Trasparente"*.

30.ACCESO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

31.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria.

32.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

33.DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non specificamente contenuto nel presente disciplinare di gara, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di appalti pubblici, in vigore al momento della sua trasmissione.

La partecipazione alla gara da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nella presente documento.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO


Dott. Marco Lugli